



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI  
NOTORIETA'**

Revisione n. 0  
del 03/03/2020

**Pag. 1/2**

In caso di prestazione sanitaria a figlio minorenni

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 – DPR 18/12/2000, N 445)

Io sottoscritto

PADRE/MADRE \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per attestazioni e dichiarazioni false  
dichiaro, sotto la mia personale responsabilità

- Di essere genitore del minorenni \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- Che il mio stato civile è il seguente:

coniugato/a-convivente       vedovo/a

separato/a

divorziato/a, in situazione di:

affidamento congiunto

genitore affidatario

genitore non affidatario

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare il  
consenso perché assente per:

lontananza

impedimento

Di essere stato informato delle disposizioni del Codice Civile che regolano l'espressione del  
consenso per i figli minorenni di età a tergo di questo modulo.

Altavilla Vicentina il, \_\_\_\_\_

firma padre \_\_\_\_\_

firma madre \_\_\_\_\_



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

Revisione n. 0  
del 03/03/2020

Pag. 2/2

### CODICE CIVILE

In base alle previsioni del Codice Civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2 c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore;

Il consenso comune è necessario anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori;

3) Da compilare in caso sia previsto il consenso di entrambi i genitori ma uno dei due sia assente;

Art. 155 (provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (artt 2 e 390).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (artt.155, 317, 327 e 343).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (art. 322). Il giudice, sentito i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.